

## AVVISO

### **ELENCO DI MATERIALI CUI PUÒ APPLICARSI IL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELL'APE INTERINALE GHANA-UE**

*Roma, 28 febbraio 2023* – Si segnala l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2023 dell'Avviso 2023/C 29/2 della Commissione UE, reso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'Unione europea e il Ghana, relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

L'articolo 6 del suddetto protocollo n. 1 prevede, per quanto riguarda il Ghana, il cumulo con i materiali che possono essere importati nell'UE in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita, conformemente alla tariffa doganale comune, quando tali materiali sono incorporati in un prodotto fabbricato in Ghana, purché siano stati oggetto, nel Paese stesso, di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo medesimo.

In conformità all'articolo 6, paragrafo 4, del protocollo n. 1, il cumulo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi all'importazione nell'Unione europea.

Nei certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o nelle dichiarazioni di origine rilasciati a norma dell'articolo 6 deve essere riportata l'indicazione del cumulo applicato.

L'Avviso 2023/C 29/2 contiene l'elenco dei materiali (la cui nomenclatura è conforme al SA del 2022) ai quali può applicarsi il summenzionato cumulo.